

COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Art. 1, cc. 231 a 252 L. 29.12.2022, n. 197 - FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione - Agenzia delle Entrate Circ. 27.01.2023, n. 2/E - Agenzia delle Entrate-Riscossione Comunicato stampa del 16.02.2023
Art. 4 D.L. 10.05.2023, n. 51

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione dei ruoli, introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Si ricorda che, a seguito del D.L. 51/2023 la domanda deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023.

La domanda può essere inoltrata tramite due modalità alternativa: la domanda online in area riservata e quella in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Successivamente, l’agente della riscossione entro il 30.09.2023 comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.10.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

DOMANDA
DI ADESIONE
TELEMATICA

- Art. 1, c. 235
L. 297/2022
- **Domanda online**
 - La domanda di adesione alla rottamazione-quater deve essere presentata con modalità **esclusivamente telematiche** entro il 30.06.2023.
 - In ottemperanza a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione, all’interno del proprio sito istituzionale <https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/> due applicativi:
 - **.. online in area riservata**
 - Si accede nell’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e poi si compila il form, indicando le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione direttamente.
 - **.. online in area pubblica**
 - Si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento ed indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione.
 - A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli, la domanda non può essere presentata tramite Pec agli indirizzi a suo tempo indicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 - **Adesione in caso di sovraindebitamento**
 - Nel caso in cui i carichi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
 - **Adempimenti successivi**
 - Se è stata presentata la domanda **in area riservata**, sarà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
 - Se, invece, è stata presentata la domanda **in area pubblica**:
 - a) sarà recapitata una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
 - b) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
 - c) se la documentazione allegata è corretta, sarà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
 - **Comunicazione degli importi dovuti**
 - **L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30.09.2023, una “Comunicazione” di:**
 - a) **accoglimento** della domanda, contenente:
 - l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
 - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - i moduli di pagamento precompilati;
 - le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
 - b) **diniego**, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
 - **Effetti della presentazione della domanda**
 - In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti “definibili”:
 - **.. non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
 - **.. non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
 - **.. resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
 - Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 - **Istanze in tempi diversi**
 - L’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel comunicato stampa del 16.02.2023 ha chiarito che il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il termine di scadenza, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).
 - In sostanza, sembrerebbe che la presentazione, mediante l’applicativo telematico, di diverse istanze non andrà a generare un unico piano di dilazione ma tanti piani quante sono le istanze.